

Torino, 30.07.2024

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Oggetto: nuove regole per il regime degli impatriati per il 2024

Con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 209/2023, cd. Decreto sulla fiscalità internazionale, si delineano nuove direttive per chi intende rientrare in Italia usufruendo di agevolazioni fiscali. I nuovi requisiti non solo comportano una diminuzione della quota di reddito esente da tassazione ma introducono anche condizioni di accesso più restrittive rispetto al regime precedente.

Ponendo a raffronto “vecchio” e nuovo” regime emergono diverse modifiche:

- la riduzione dell'incentivo fiscale che, dal 70% o 90% (in caso di trasferimento in una regione del sud Italia) scende al 50% e, in presenza di figli minori, al 40%;
- un periodo più lungo di residenza fiscale fuori dall'Italia (tre anni) prima del trasferimento e quelle relative al mantenimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato dopo il rientro (cinque anni);
- la limitazione dell'agevolazione ai soli redditi da lavoro dipendente, a quelli assimilati al lavoro dipendente, nonché a quelli da lavoro autonomo, escludendo i redditi di impresa;
- l'introduzione di un limite annuo reddituale di 600.000 euro per la fruizione dei benefici;
- non viene riproposto l'esercizio di “opzione” e, quindi, viene meno la possibilità di prolungare di ulteriori cinque anni l'applicazione del trattamento di favore. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell'anno 2024, il regime si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi

precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia;

- l'introduzione di periodi maggiori di permanenza all'estero nel caso di accesso dei lavoratori impiegati in Italia dallo stesso datore di lavoro o dallo stesso gruppo di imprese (sei periodi d'imposta se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; **sette periodi d'imposta** se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo);
- il possesso, da parte dei lavoratori, dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- la possibilità di accesso all'agevolazione è preclusa per **i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero a coloro che hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.**

Cordiali saluti.